

A
G
E
N
Z
I
A**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**Ufficio dei Monopoli per il Veneto****Sede di Venezia****IL DIRIGENTE**

Vista la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del “Regolamento di esecuzione della L. 1293/1957”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2021, n. 51;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Rilevato come il citato art. 4 della L. n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, e il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Visto il D. Lgs 14/03/2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

30171 Venezia-Mestre, Via Pascoli, 8 -10

Telefono +390418773111

e-mail: monopoli.veneziana@adm.gov.it – PEC: monopoli.veneziana@pec.adm.gov.it

A
G
E
N
Z
I
A**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**Ufficio dei Monopoli per il Veneto****Sede di Venezia**

Visto l'articolo 1, comma 361, della L. 24/12/2007, n. 244 e ss.mm.ii., in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2021, n. 51, di approvazione del "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo";

Vista la circolare n. 28/UDG (prot. n. 264541/RU) del 22 luglio 2021, con la quale sono stati forniti gli indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013, così come modificato dal DM 51/2021;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31 marzo e il 30 settembre, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, e di ogni altro elemento istruttorio utile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51/2021, in relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre l'Ufficio competente, ai fini dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, e per consentire l'esercizio della facoltà di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) della medesima legge, rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da formulare entro il 30.09.2023 sono quelle pervenute nel I° semestre 2023;

Dato atto che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere presentate allo scrivente Ufficio memorie scritte e documenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 9 della medesima legge;

Viste le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute allo scrivente Ufficio nel primo semestre dell'anno 2023, di seguito elencate:

- n. 5 proposte per le provincie di Padova e Rovigo
- n. 10 proposte per le Provincie di Verona e Vicenza;
- n. 10 proposte per le provincie di Treviso Venezia e Belluno

Accertato che è stata disposta l'archiviazione di 22 proposte di istituzione di rivendite ordinarie, in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

A
G
E
N
Z
I
A**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**Ufficio dei Monopoli per il Veneto****Sede di Venezia**

Considerato che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

FORMULA

ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, come modificato dal D.M. n.51/2021, l'allegato schema di piano semestrale, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL VENETO

E NE DISPONE

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Venezia, 29 settembre 2023

IL DIRIGENTE
FRANCESCO BOZZANCA
firmato digitalmente

A
G
E
N
Z
I
A**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA**Ufficio dei Monopoli per il Veneto****Sede di Venezia****AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL VENETO***Via Giovanni Pascoli n. 8/10 - 30171 VENEZIA*

SCHEMA DI PIANO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 4 E 5, DEL D.M. 38/2013, COME MODIFICATO DAL D.M. 51/2021, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (PRIMO SEMESTRE 2023).

PUBBLICAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO DI GARA
PREGAZIOL	TV	Tutti i locali commerciali idonei a custodire e smerciare generi di monopolio in Preganziol, Via Spinelli, lato destro, dal n. 4 al n. 30, compresi gli interni, e via Europa, lato sinistro, dal n. 13 al n. 37, compresi gli interni.	CONCORSO
MONASTIER	TV	Tutti i locali commerciali idonei a custodire e smerciare generi di monopolio in Monastier, Via Giovanni XXIII, lato destro, dal n. 12 al n. 26, compresi gli interni, e via Antonio Calvani, lato sinistro, dal n. 3 al n. 11, compresi gli interni.	CONCORSO
STRA	VE	Tutti i locali commerciali idonei a custodire e smerciare generi di monopolio in Stra, nella sola frazione Paluello.	CONCORSO

I SOGGETTI LEGITTIMATI AI SENSI DELL'ART. 7 O PORTATORI DI UN INTERESSE EX ART. 9 DELLA LEGGE 241/1990 POTRANNO PRESENTARE NEL TERMINE DI 20 GIORNI LIBERI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE SARANNO VALUTATI DA QUESTA AGENZIA, OVE PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, PRIMA DELL'ADOZIONE DL PIANO DEFINITIVO

IL DIRIGENTE
FRANCESCO BOZZANCA
firmato digitalmente